



## **Decreto “Rilancio”**

*Sostegno alle imprese e all'economia e nuove agevolazioni fiscali*

Aggiornamento di Diritto Societario e Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Consiglio dei Ministri nella seduta di mercoledì 13 maggio 2020 ha approvato il così detto “*Decreto Rilancio*”, il cui testo ufficiale dovrebbe essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale di oggi 14 maggio 2020.

Di seguito indichiamo le principali novità introdotte dal Decreto Legge appena approvato che, ricordiamo, dovrà essere approvato nel termine di 60 giorni dal Parlamento e potrà pertanto subire modificazioni, anche radicali, in sede di conversione.

### **SALUTE E SICUREZZA**

Viene disposto il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell'attività di sorveglianza attiva, con stanziamento complessivamente, per il 2020, di 3 miliardi e 200 milioni di euro. Si rende stabile l'incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all'emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.

Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l'assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l'assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l'attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.

Si velocizzano e snelliscono le procedure per l'adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato. Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all'ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

## SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Il decreto introduce misure di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria, Segnaliamo di seguito le principali misure introdotte:

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di **partita IVA**, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, **con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro**.

Il contributo **spetta** alle seguenti condizioni:

- Per le imprese costituite **prima del 31 dicembre 2018** il contributo a fondo perduto **spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**.
- Per le imprese che hanno iniziato l'attività a partire **dal 1° gennaio 2019**, il contributo a fondo perduto **spetta anche in assenza del requisito del calo** di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in **percentuale rispetto alla riduzione di fatturato** riscontrata nel periodo (aprile 2019 su aprile 2020), come segue:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a **quattrocentomila** euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a **un milione** di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione** di euro e **fino a cinque** milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Il **contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;**

### ESENZIONE IRAP

l'**esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP** dovuta per il 2019 e **della prima rata**, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

## CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito **nei mesi di marzo, aprile e maggio** una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50 per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un **credito d'imposta** nella misura del **60%** dell'ammontare mensile del canone di **locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito **spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente. **Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari** registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Tale credito d'imposta **è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni**, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. **Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

## ALBERGHI: ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU 2020

Viene **abolito il versamento della prima rata dell'IMU 2020**, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire **alberghi e pensioni**, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli **stabilimenti balneari**, marittimi, lacuali e fluviali;

## RIDUZIONE SPESE ELETTRICHE

Viene prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

## RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO

Il Decreto introduce la **detraibilità per le persone fisiche** e della **deducibilità per quelle giuridiche**, per il 2020, del **20%** della **somma investita dal contribuente nel capitale sociale** di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo, **con fatturato superiore a 5 milioni di euro**. L'investimento massimo detraibile/deducibile

non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

## INTERVENTI CDP IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 50 MILIONI DI EURO

Il Decreto prevede la costituzione di un patrimonio dedicato presso la **Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP)** denominato **"Patrimonio Rilancio"**, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito- è stato previsto anche l'istituzione del **"Fondo Patrimonio PMI"**, la cui gestione sarà affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – **Invitalia**. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi.

## SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Il Decreto prevede la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del **"Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa"**, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle PMI del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto "cura Italia", del fondo 394/81 per l'**internazionalizzazione delle p.m.i.**, con l'ulteriore costituzione di un **fondo di garanzia** volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.

## ULTERIORI INTERVENTI A SOSPEGNO DELL'ECONOMIA

- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
- ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell'ambito della misura “Smart&Start Italia”.
- La previsione che le regioni e le province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

## TUTELA DEI LAVORATORI

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l'introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

- ai **liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)** già **beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro**, viene **automaticamente** erogata un'indennità di pari importo **anche per il mese di aprile 2020**;
- ai **liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di **maggio 2020 pari a 1000 euro**;
- ai lavoratori titolari di rapporti di **co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di **maggio 2020 pari a 1000 euro**;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (**AGO**) già **beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro** viene erogata un'indennità di pari importo **anche per il mese di aprile 2020**;

- ai **lavoratori stagionali** del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a **600 euro** viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del **settore agricolo** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a **500 euro**;
- è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

- si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato** di previdenza obbligatoria;
- per il mese di maggio si introduce il "**reddito di emergenza**", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di **400 euro**. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
- per i mesi di **aprile e maggio 2020**, si introduce un'indennità pari a **600 euro** in favore dei **lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione**, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione



Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;

- si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale**, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
- si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È **riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020**. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
- l'innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
- lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
- misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
- si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

- si **estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
- si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
- si riconosce un'indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei **lavoratori domestici** che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- l'innalzamento a trenta giorni dei **congedi** di cui possono fruire i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- l'aumento del limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di *baby sitting* (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** che hanno almeno un **figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;



- al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce **la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di **stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti**, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020;
- misure di sostegno alle imprese per l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
- si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del decreto-legge "liquidità" (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
- al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire **l'emersione di rapporti di lavoro irregolari**, i **datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare**, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i **cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo nel territorio nazionale, **della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.** Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

## MISURE DI INCENTIVO E SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Il Decreto prevede le seguenti misure fiscali a sostegno di famiglie e imprese.

**DEDUCIBILITA' 110%**

Il Decreto prevede la deducibilità nella misura del **110 per cento** delle spese sostenute **tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021** per:

- a) specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (**ecobonus**);
- b) la riduzione del rischio sismico (**sismabonus**);
- c) l'installazione di **impianti fotovoltaici** connessi all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici;
- d) l'installazione di **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici** connessi all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici.

Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il **contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.**

## CREDITI D'IMPOSTA

- introduzione del credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**: è previsto un credito di imposta dell'**60%** delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
- introduzione del credito d'imposta per la **sanificazione degli ambienti di lavoro**: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- credito imposta **ricerca e sviluppo al sud**: maggiorazione dell'aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;

## ALTRE MISURE DI CARATTERE FISCALE

- riduzione dell'aliquota IVA applicata ai beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia, che passa dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'IVA;
- incentivi per gli investimenti nell'economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
- a) **versamenti sospesi fino a settembre**: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
- b) **sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni**: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;

- c) **sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento**: per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
- d) **sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo**: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- e) **proroga termini per notifiche atti**: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- f) **proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni**: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento;
- g) **rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**: rinviata al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta;
- h) **rinvio dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax** al 1° gennaio 2021;
- i) **rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico** al 1° gennaio 2021;
- j) **modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)** per i periodi di imposta 2020.

## MISURE PER LA TUTELA DEL CREDITO E DEL RISPARMIO

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Inoltre, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.

## MISURE PER IL TURISMO

**Tax credit vacanze:** per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a **500 euro** per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

**Fondo turismo:** per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

**Promozione turistica in Italia:** per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020;

**Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico:** è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

## **MISURE PER L'ISTRUZIONE E AL CULTURA**

È istituito un fondo emergenze imprese e istituzioni culturali con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall'emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

## **MISURE PER L'EDITORIA E LE EDICOLE**

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

- limitatamente all'anno 2020, l'**innalzamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari al 50%**;
- al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
- in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta dell'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;
- a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020;

- per il 2020, l'applicazione dell'IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

## **MISURE PER LO SPORT**

Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per *factum principis*.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto "cura Italia" in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "Fondo salva sport". Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

## **MISURE PER L'AGRICOLTURA**

Si istituisce il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l'intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

## MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:

- ✓ acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- ✓ acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
- ✓ interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
- ✓ acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
- ✓ acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- ✓ adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l'edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l'introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni.

Di seguito esponiamo in sintesi le novità introdotte dal c.d. **"Decreto Rilancio"**:

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versamento Irap</b> | Non è dovuto il versamento del <b>saldo Irap 2019</b> e della <b>prima rata dell'acconto</b> , dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, <b>ricavi non superiori a 250 milioni di euro</b> . |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Contributo a fondo perduto</b></p>                                   | <p>È riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto</b> ai <b>titolari di partita Iva</b> con <b>ricavi non superiori a 5 milioni di euro</b> nel periodo d'imposta precedente, se l'ammontare del <b>fatturato</b> e dei corrispettivi del mese di <b>aprile 2020 è inferiore ai due terzi</b> dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di <b>aprile 2019</b>.</p> <p>L'importo del contributo è <b>compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato</b>, a seconda dell'<b>ammontare dei ricavi e dei compensi</b> del periodo d'imposta precedente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</b></p> | <p>Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al <b>rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l. e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro</b>, che hanno subito una <b>riduzione dei ricavi</b> a causa dell'emergenza sanitaria in corso.</p> <p>Le misure si concretizzano in una <b>detrazione d'imposta</b> in capo ai <b>soci persone fisiche</b> (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell'istituzione di un <b>"Fondo Patrimonio PMI"</b>, finalizzato a <b>sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi</b> emessi dalle società.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Credito d'imposta locazioni</b></p>                                  | <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con <b>ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro</b> nel periodo d'imposta precedente, è previsto un <b>credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo</b> destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del <b>30%</b>, in caso di <b>contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda</b>, comprensivi di almeno un <b>immobile a uso non abitativo</b>.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel <b>periodo d'imposta 2020</b> con riferimento a ciascuno dei mesi di <b>marzo, aprile e maggio</b>.</p> |
| <p><b>Reddito di emergenza</b></p>                                         | <p>È riconosciuto un <b>reddito straordinario ai nuclei familiari</b> in condizioni di <b>necessità economica</b>, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in <b>due quote ciascuna pari a 400 euro</b> (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Indennità di 600 euro</b></p>                                               | <p><b>Ai soggetti già beneficiari</b>, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a <b>600 euro</b> è erogata anche per il mese di <b>aprile 2020</b>.</p> <p>Per il mese di <b>maggio</b> l'indennità è individuata in misura pari a <b>1.000 euro</b>, ma solo a condizione che ci sia stata una <b>comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito</b> del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.</p> <p>L'<b>indennità di 600 euro</b> è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di <b>determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi</b> che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno <b>cessato, ridotto o sospeso la loro attività</b> o il loro rapporto di lavoro.</p> |
| <p><b>Indennità a favore dei lavoratori domestici</b></p>                         | <p>Ai <b>lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro</b>, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, <b>uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali</b> è riconosciuta, per i mesi di <b>aprile e maggio 2020</b>, un'<b>indennità mensile pari a 500 euro</b>, per ciascun mese.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico</b></p> | <p>Per le <b>spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021</b>, la detrazione si applica nella misura del <b>110%</b> per le <b>spese di isolamento termico</b> e per le spese di <b>sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione</b>.</p> <p>Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno <b>due classi energetiche</b> dell'edificio.</p> <p>È riconosciuta la <b>detrazione del 110%</b> anche per gli interventi <b>antisismici</b> sugli edifici nonché per gli <b>interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici</b>.</p>                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</b></p>        | <p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione <b>in luoghi aperti al pubblico</b> è riconosciuto un <b>credito d'imposta pari al 60%</b> delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli <b>interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento</b> contro la diffusione del virus Covid-19.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proroga dei termini di versamento</b>                | I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il <b>16 settembre 2020</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trasmissione telematica dei corrispettivi</b>        | Viene prorogato fino al <b>1° gennaio 2021</b> il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di <b>trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lotteria degli scontrini</b>                         | È differita al <b>1° gennaio 2021</b> la decorrenza della c.d. " <b>lotteria degli scontrini</b> ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pagamento avvisi bonari</b>                          | È prevista una <b>rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto</b> , anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le <b>comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972</b> , nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai <b>redditi soggetti a tassazione separata</b> .<br>La norma prevede altresì la <b>sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020</b> . I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. |
| <b>Proroga termini versamento adesioni e mediazioni</b> | Viene disposta la <b>proroga al 16 settembre</b> del versamento della prima o unica rata relativa alle <b>adesioni sottoscritte</b> , dei versamenti relativi alle <b>mediazioni</b> , alle <b>conciliazioni</b> , al <b>recupero dei crediti di imposta</b> e a determinati <b>avvisi di liquidazione</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Notifica avvisi di accertamento:</b>                 | Gli atti di <b>accertamento</b> , di <b>contestazione</b> , di <b>irrogazione delle sanzioni</b> , di <b>recupero dei crediti di imposta</b> , di <b>liquidazione e di rettifica e liquidazione</b> , per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proroga dei termini | 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\*\*\*\*

*Lo studio è a disposizione dei Clienti per qualsiasi chiarimento o approfondimento di tematiche specifiche contenute nella presente Circolare.*

